

Determinazione 27 settembre 2022 N. 7/2022

Determinazione del prezzo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 ai fini del calcolo delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2023. Istruzioni operative alla Cassa per la raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2023.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Il 27 settembre 2022

Visti:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: decreto-legge 210/15);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 438 del 27 ottobre 2021 (di seguito: decreto 27 ottobre 2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2021, 124/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 124/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2020-2023,

approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021” (TIT);

- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 279/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 279/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2021, 479/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 479/2021/R/eel);
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 27 settembre 2018, n. 13/18 (di seguito: determina 13/18);
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 24 settembre 2019, n. 6/19 (di seguito: determina 6/19);
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 18 settembre 2020, n. 16/20 (di seguito: determina 16/20);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014 “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01);
- le sezioni 3.7.2 e 3.7.3 delle “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (di seguito: Linee Guida).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto 21 dicembre 2017, recante “*Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore*”;
- il decreto 21 dicembre 2017 persegue la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, prima disciplinato dal decreto 5 aprile 2013 (attuativo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia ai sensi del decreto-legge 83/12), al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia;
- la nuova disciplina delle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica definita dal decreto 21 dicembre 2017 ha decorrenza dal 1 gennaio 2018;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel l’Autorità ha adottato le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto 21 dicembre 2017, a valere dal 1 gennaio 2018.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 prevede che, ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL dell'impresa si applica l'allegato 4 alle Linee Guida, tenuto conto, tra l'altro, che il prezzo dell'energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato dall'Autorità, distintamente per livelli di tensione, sommando il prezzo di mercato dell'energia elettrica, gli oneri di rete, le tasse vigenti e gli oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, l'Autorità ha fissato il valore del prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2016, ultima annualità del periodo di riferimento 2014-2016, per l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018;
- con la medesima deliberazione 921/2017/R/eel l'Autorità ha stabilito che il prezzo di riferimento di cui al precedente alinea si applica sia all'energia prelevata dalla rete pubblica sia all'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica; e che, in quest'ultimo caso, si utilizzano le sole aliquote espresse in centesimi di euro per kWh per il livello di tensione corrispondente al POD dell'impianto di produzione o, nel caso di reti private, al POD di interconnessione alla rete pubblica;
- il comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede che il prezzo di riferimento di cui ai precedenti alinea è aggiornato con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.

CONSIDERATO CHE:

- con la determina 13/18 il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, ha aggiornato il prezzo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2017, ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2019 (secondo anno relativo al nuovo regime delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto 21 dicembre 2017), confermando la metodologia già utilizzata per la determinazione del medesimo valore per l'anno 2016;
- con la deliberazione 481/2017/R/eel, in esito alla riforma prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, l'Autorità ha definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali per clienti non domestici a partire dall'1 gennaio 2018;
- con la determina 6/19 il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, ha aggiornato il prezzo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21

dicembre 2017 per l'anno 2018, ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2020:

- confermando la metodologia già utilizzata per la determinazione del medesimo valore per gli anni 2016 e 2017, tenendo conto della struttura tariffaria degli oneri generali e delle ulteriori componenti definita dalle deliberazioni 481/2017/R/eel e 921/2017/R/eel;
 - confermando le modalità di applicazione del prezzo di riferimento di cui ai precedenti alinea all'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica di cui alla deliberazione 921/2017/R/eel.
- con la determina 16/20 il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, ha aggiornato il prezzo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2019, applicando la medesima metodologia di cui alla determina 6/19.

CONSIDERATO CHE:

- con la Comunicazione C(2020) 4355, la Commissione europea ha ritenuto opportuno, *“in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid-19 può avere per le imprese”*, modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare le Linee guida europee in tema di aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente;
- sulla scorta di quanto previsto nella suddetta comunicazione, il Ministro della transizione ecologica ha adottato il decreto 27 ottobre 2021, recante *“Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19”*;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto 27 ottobre 2021 precisa che *“il presente decreto...definisce le modalità di calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato, nonché le modalità di calcolo del consumo medio di energia elettrica nel caso in cui il periodo di riferimento definito all'articolo 2, comma 1, lettera d), del medesimo decreto (decreto 21 dicembre 2017 n.d.r.) ricomprenda un'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza COVID-19”*;
- il decreto 27 ottobre 2021 prevede che i dati dell'annualità 2020 non siano utilizzati ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato, e che, pertanto, ai fini del calcolo del VAL di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) del decreto 21 dicembre 2017, del consumo di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c) e del fatturato di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, venga utilizzata la *“media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020”*;
- il decreto prevede inoltre che:

- il consumo medio dell'energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1 GWh/anno, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
- ai fini del calcolo del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
- nei soli casi in cui il 2020 sia l'unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020) siano utilizzati i dati di consumo ed economici dell'impresa (VAL e fatturato) dell'anno 2020, ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al VAL o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di accesso alle agevolazioni;
- lo stesso decreto prevede altresì che per l'anno di competenza 2022 il prezzo dell'energia elettrica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 (di seguito: prezzo di riferimento), è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019;
- con la deliberazione 479/2021/R/eel, l'Autorità ha pertanto dato mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) di procedere ad apportare le necessarie modifiche operative al Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni dell'anno di competenza 2022, ai sensi di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021;
- come previsto dal decreto 27 ottobre 2021, la deliberazione 479/2021/R/eel ha previsto che, per l'anno di competenza 2022, il prezzo di riferimento "*rimanga invariato rispetto a quanto previsto per l'anno 2021*", e, pertanto, pari a quello fissato relativamente all'anno 2019 con la determina 16/20.

CONSIDERATO CHE:

- per l'anno di competenza 2023, il periodo di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 21 dicembre 2017 risulta essere il triennio 2019-2021;
- a detto periodo, che comprende l'anno 2020, si applica quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021 in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato, nonché alle modalità di calcolo del consumo medio di energia elettrica;
- non risulta invece più applicabile l'eccezione prevista dal decreto 27 ottobre 2021 per i casi in cui il 2020 sia l'unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo, in quanto nel periodo di riferimento 2019-2021 le imprese che hanno cominciato ad operare nel 2020 hanno a loro disposizione i dati dell'anno 2021;

- per quanto concerne il prezzo di riferimento, si applica quanto ordinariamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017 come sopra richiamato;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il punto 9 della deliberazione 921/2017/R/eel dispone un mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità a provvedere con propria determinazione ad eventuali ulteriori aspetti attuativi, per i quali si rendano necessarie istruzioni operative;
- ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2023, le disposizioni del decreto 27 ottobre 2021 risultano immediatamente applicabili e non soggette a possibili interpretazioni alternative.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- nel corso del 2021, l'Autorità ha adottato misure straordinarie di riduzione degli oneri generali di sistema, sulla base di provvedimenti del Governo in relazione, prima, all'emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19 (*cf*r deliberazioni 124/2021/R/eel e 279/2021/R/eel), e, a partire dal III trimestre 2021, ai fini di mitigare gli impatti, di entità straordinaria, della congiuntura e della forte crescita dei prezzi delle *commodities* energetiche sugli utenti finali (*cf*r deliberazioni 278/2021/R/com e 396/2021/R/com).

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2023, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale:
 - procedere all'aggiornamento del prezzo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2021, ultima annualità del periodo di riferimento 2019-2021, per l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2023, tenendo conto, tra l'altro, anche di quanto previsto dalle deliberazioni 124/2021/R/eel, 278/2021/R/com, 279/2021/R/eel e 396/2021/R/com;
 - ai fini di quanto previsto al precedente alinea, confermare la metodologia già utilizzata per la determinazione del medesimo valore per gli anni 2017, 2018 e 2019;
 - confermare le modalità di applicazione del prezzo di riferimento di cui ai precedenti alinea all'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica di cui alla deliberazione 921/2017/R/eel;
- ai fini della raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese dare mandato alla Cassa di procedere, per la raccolta delle dichiarazioni per l'anno

2023, ad apportare le necessarie modifiche operative al Portale Energivori tenuto conto che:

- a) ai fini del calcolo dell'intensità elettrica, il VAL di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), nonché il consumo e il fatturato di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1 lettera c) e comma 2, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
- b) il consumo medio dell'energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1 GWh/anno, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
- c) ai fini del calcolo del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.

DETERMINA

1. Ai fini del calcolo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto 21 dicembre 2017, relative all'annualità di riferimento 2023, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 per l'anno 2021 è determinato, per ciascun livello di tensione, in relazione al numero di punti di prelievo e ai consumi come definito nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento.
2. In attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 438 del 27 ottobre 2021, la Cassa procede, per la raccolta delle dichiarazioni per l'anno 2023, ad apportare le necessarie modifiche operative al Portale Energivori tenuto conto che:
 - a) ai fini del calcolo dell'intensità elettrica, il VAL di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), nonché il consumo e il fatturato di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1 lettera c) e comma 2, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
 - b) il consumo medio dell'energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1 GWh/anno, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
 - c) ai fini del calcolo del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.

3. La presente determinazione è trasmessa al Ministero della transizione ecologica e alla Cassa.
4. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 27 settembre 2022

Il Direttore
Andrea Oglietti